

ALLEGATO "B" ALL' ATTO CON RACCOLTA N. 26995

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

Articolo primo. É costituita una società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro denominata **"MOLISE Società consortile a r.l."**.

Articolo secondo. La società ha sede legale nel Comune di Campobasso, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Essa potrà istituire ed eventualmente sopprimere, sedi secondarie, filiali e succursali in qualsiasi località del territorio nazionale o all'Estero.

E' demandato all'organo amministrativo il potere di istituire uffici amministrativi - operativi in tutto il territorio nazionale.

Articolo terzo. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo quarto. La Società dovrà, in via prioritaria, indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione nelle aree interne del Molise, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi della Comunità Economica Europea, della Repubblica Italiana e dei piani di Sviluppo Regionali, Provinciali e Locali. Essa svolgerà un ruolo di coordinamento promozionale dei propri consorziati e di rappresentanza economica degli stessi nei confronti

delle istituzioni.

Avvalendosi dell'attività delle imprese di servizi consorziate, del loro know how e dei loro partners, attuerà l'oggetto Sociale operando, in particolare, nei seguenti ambiti:

- a) animazione dello sviluppo rurale;
- b) formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- c) turismo rurale;
- d) sostegno delle piccole imprese, all'artigianato ed ai servizi zonali;
- e) promozione e realizzazione di collegamenti telematici all'interno dell'area di intervento specifico e con l'esterno;
- f) consulenza e ricerche in campo economico, socio-economico, ambientale ed indagini conoscitive;
- g) redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- h) servizi: terziario avanzato, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici per convegni e seminari;
- i) collaborazione coordinata e continuativa a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione.
- l) collaborazione e partnership con altri gruppi locali e soggetti economici-sociali d'Europa sui campi dello sviluppo rurale.

La Società vuole rappresentare di fatto un gruppo di AZIONE LOCALE (G.A.L.) al fine di promuovere e realizzare, anche in sinergie con Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza, un programma

LEADER, secondo le leggi e le direttive nazionali e comunitarie vigenti o in corso di emanazione.

Resta comunque escluso l'esercizio di quelle attività professionali protette per cui è prescritta l'iscrizione negli appositi albi e per le quali attività la società potrà effettuare apposite convenzioni con professionisti abilitati eloro studi.

La Società potrà svolgere inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie (compreso leasing), creditizie, mobiliari, immobiliari, (acquisti, vendite, permute, costituzione di diritti di superficie, locazione con patto di futura vendita e acquisti con patto di riscatto, costruzioni di fabbricati, divisioni, ecc...), tecnico scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo con particolare riguardo alle aree interne del Molise, in particolare potrà dare garanzie, tanto personali che reali anche a favore di terzi.

La Società realizzerà la propria attività nella forma di cui al 2° e 3° comma del presente articolo, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Articolo quinto. Il Capitale Sociale della Società è di euro 154.623,00 (centocinquantaquattroseicentoventitre/00).

Il capitale è diviso in quote ai sensi del Codice Civile.

Il diritto di voto di ciascun socio è proporzionato alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nessun socio può detenere più del 20% del capitale sociale.

Articolo sesto. Il Capitale Sociale potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del Capitale Sociale.

In caso di aumento del Capitale, sarà riservato, salvo deliberazione dell'Assemblea, il diritto di opzione dei soci.

Qualora si deliberassero aumenti di capitale le quote di nuova emissione saranno offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle quote già possedute.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di opzione, l'offerta di opzione sarà comunicata dal Consiglio di Amministrazione ai soci e questi entro 30 giorni dovranno comunicare di voler esercitare l'opzione medesima.

Le quote di nuova emissione non optate saranno offerte a nuovi soci che avranno fatto domanda al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo quinto.

Qualora un socio intenda vendere, in tutto o in parte le proprie quote, dovrà darne comunicazione scritta a ciascuno dei soci, precisando le modalità ed i termini dell'alienazione.

I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione, devono dichiarare di voler acquisire le quote comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di vendita; la dichiarazione è inviata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ove il diritto di prelazione è esercitato da più soci le quote in vendita saranno dagli stessi acquistate in proporzione all'entità della loro partecipazione.

TITOLO III

BILANCIO

Articolo settimo. L'esercizio Sociale della Società va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al 31 dicembre dovrà essere compilato il Bilancio dell'esercizio che dovrà mettere in evidenza tutte le attività e le passività della società a quella data e le risultanze della gestione.

TITOLO IV

UTILI

Articolo ottavo. L'utile netto risultante dal bilancio, detratta la quota dovuta a riserva legale, potrà essere destinato ad eventuali riserve statutarie e/o reinvestito nelle attività istituzionali della società di cui all'art.4.

TITOLO V

SOCI

Articolo nono. Possono far parte del consorzio le imprese e gli operatori di qualunque settore economico e sociale, comunque costituite, comprese le cooperative, gli enti pubblici e le associazioni degli operatori economici.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne il rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

I soci, previa apposita deliberazione dell'Assemblea, possono

concedere alla Società Consortile prestiti per la creazione di fondi finalizzati al conseguimento dello scopo sociale. Le somme versate dai soci in conto capitale proporzionalmente alle quote possedute non saranno produttive di interessi e, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, non potranno essere ripetute ai soci prima dello scioglimento della società.

La Società potrà richiedere ai soci contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo Amministrativo, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei soci.

Per i soci enti pubblici detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci.

In ogni caso, quote o contributi di qualsiasi natura, ulteriori rispetto al conferimento iniziale nel capitale sociale, potranno essere richieste al socio soltanto previa sua espressa accettazione, da adottarsi, in caso di ente pubblico, da parte dei competenti organi amministrativi dell'ente, in conformità alla legge ed ai rispettivi ordinamenti e bilanci.

Le poste contabili saranno separatamente individuate in bilancio.

TITOLO VI

ASSEMBLEA

Articolo decimo. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede Sociale purchè in Italia.

L'Assemblea Ordinaria approva il Bilancio, nomina gli amministratori, delibera sulla responsabilità degli Amministratori e sugli oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale per approvare anche il bilancio preventivo. Qualora particolari esigenze lo richiedono, tale termine può essere portato dal Consiglio di Amministrazione a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sugli oggetti riservati alla sua competenza dalle norme del presente Statuto.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del Capitale Sociale; in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte del Capitale rappresentato dai soci intervenuti.

In ogni caso le delibere concernenti la nomina e la revoca degli amministratori o dell'organo di controllo nonché l'affidamento di incarichi di qualunque tipo devono ottenere il voto favorevole di almeno il 50%+1 dei voti espressi.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima adunanza con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60% del Capitale

Sociale; in seconda convocazione delibera invece con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del Capitale Sociale. Tuttavia, anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60% del Capitale Sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto Sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede Sociale all'Estero.

Articolo undicesimo. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata spedita ai soci almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telegramma spedito non meno di cinque giorni prima della data stessa.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare, nonché gli estremi per l'eventuale Assemblea in seconda convocazione, che potrà essere indetta almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea dei Soci è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

L'assemblea può svolgersi mediante strumenti di telecomunicazione ai sensi dell'art 2370 comma 4 del Codice Civile.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi assista l'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea qualora

ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 20% del Capitale Sociale. L'Organo Amministrativo dovrà provvedere entro trenta giorni (quaranta se trattasi di Assemblea Straordinaria) dal rilevamento della richiesta scritta, sottoscritta, motivata e contenente l'ordine del giorno.

Articolo dodicesimo. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota nominale posseduta. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega sottoscritta, da altra persona nel rispetto dell'art.2372 del Codice Civile.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo tredicesimo. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da lui designata. In mancanza di tali persone, il Presidente è designato dall'Assemblea stessa, la quale procede altresì alla nomina del Segretario anche non socio, ove non sia prescritta la presenza di un Notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ove non sia prescritta la presenza di un Notaio.

Nei casi di Legge, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o

dissenzienti.

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il Presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione.

Per le nomine delle cariche sociali, si provvede con elezione a scrutinio segreto.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Articolo quattordicesimo. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 9 membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione deve ottenere, per essere eletto, il voto favorevole di almeno il 60% dei voti espressi.

La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere espressione della parte privata.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Qualora per qualsiasi motivo dovesse venire a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, anche gli altri componenti decadono e si procede al rinnovo dell'organo secondo le norme del presente statuto.

Articolo quindicesimo. Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea i componenti del Consiglio di Amministrazione sono vincolati dal divieto di cui all'art.2390 del Codice Civile fatte salve le situazioni di fatto o di diritto preesistenti alla costituzione della società.

Articolo sedicesimo. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli che la Legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

A tal fine, se necessario, in occasione dell'approvazione del bilancio, gli amministratori devono proporre all'assemblea l'assunzione di deliberazioni idonee a ripristinare l'equilibrio economico finanziario.

Potrà inoltre apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche necessarie al fine di rientrare nelle previsioni degli strumenti legislativi, normativi, comunitari e nazionali citati all'art. 4 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori nonché procuratori ad negotia e procuratori speciali, per determinare atti o categorie di atti.

Articolo diciassettesimo. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta con firma libera la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Articolo diciottesimo. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un segretario anche estraneo; elegge eventualmente anche un Vice Presidente su designazione del

Presidente eletto per sostituirlo nei casi di assenza o di impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, entro i limiti di legge, parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri Delegati. La carica di Presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea potrà inoltre assegnare agli stessi un emolumento annuo in ragione del mandato assunto o dei compiti a ciascuno di essi demandati dal Consiglio stesso.

Articolo diciannovesimo. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera e/o posta elettronica da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi d'urgenza con posta elettronica certificata da spedirsi almeno 24 ore prima. Il Consiglio si raduna sia presso la sede della società sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione può svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente. Delle sedute del Consiglio viene redatto, a cura del Segretario, verbale che ne certifica le deliberazioni. Il verbale è

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo ventesimo. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio Sociale con il conto profitti e perdite a norma di legge

TITOLO VIII

COLLEGIO ARBITRALE-COLLEGIO SINDACALE-SCIoglimento

Articolo ventunesimo. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci, o fra questi e la società nei confronti degli amministratori e dei liquidatori, sull'applicazione e l'interpretazione del presente Statuto, in ordine ai rapporti relativi al contratto Sociale e che abbia comunque per oggetto diritti disponibili, verrà deferita ad un arbitro amichevole compositore nominato dalla Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. del Molise su istanza della parte più diligente.

La richiesta di arbitrato verrà notificata all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando l'oggetto dell'arbitrato stesso.

L'arbitro deciderà entro novanta giorni dall'accettazione della nomina, salvo proroga da concedersi concordemente dalle parti con atto scritto.

Il lodo sarà comunicato alle parti interessate a mezzo lettera raccomandata contenente, oltre ai requisiti di cui all'Art.823, secondo comma c.p.c. la misura delle spese dell'arbitrato e l'onorario per l'opera prestata.

Articolo ventiduesimo. Nei casi di obbligatorietà per legge di un

Organo di Controllo o di un revisore, la società deve nominare un Organo di Controllo o un revisore – in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

Anche qualora non sia obbligatorio per legge, la società può facoltativamente nominare un Organo di Controllo o un revisore – in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

La società, con decisione dei soci, assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale;
- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione – iscritti nell'apposito registro;
- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore, persona fisica o società di revisione.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

Articolo ventitreesimo. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

1. per il decorso del termine;
2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta (30) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
4. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art.2482 ter C.C.;
5. nell'ipotesi prevista dall'art.2473 C.C.;
6. per deliberazione dell'assemblea;
7. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

1. il numero dei liquidatori;
2. in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
3. a chi spetta la rappresentanza della società;
4. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

5. gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo ventiquattresimo. CABINA DI REGIA DEL PARTENARIATO.

La Cabina di Regia del Partenariato, se nominata dall'Assemblea dei soci, ha compiti di proposizione e di concertazione, da esercitarsi fra tutti gli organismi pubblici e privati sottoscrittori del Piano di sviluppo Locale del GAL.

In particolare la Cabina di Regia del Partenariato provvede a:

- proporre analisi e studi per effettuare ricognizioni conoscitive su singoli temi e/o argomenti attinenti allo sviluppo locale;
- monitorare e fornire indicazioni, all'Assemblea dei soci e al Consiglio di Amministrazione della Società, in merito all'andamento attuativo del Piano di Azione e, in tale contesto, potrà proporre modifiche, adattamenti ed implementazioni;
- fornire propri pareri circa i criteri e le metodologie per l'attuazione programmatica e finanziaria dei programmi affidati alla diretta gestione della società da parte delle istituzioni comunitarie, nazionali e regionali;
- proporre, al Consiglio di Amministrazione della società, la messa a punto e la realizzazione di progetti di sviluppo locale a valere sui programmi comunitari, nazionali, regionali e provinciali;
- proporre e promuovere la concezione e lo sviluppo di protocolli aggiuntivi, accordi istituzionali e intese programmatiche fra le componenti private e private pubbliche e/o solo pubbliche del Partenariato al fine di affrontare e risolvere problematiche e ostacoli inerenti il contesto amministrativo, procedurale e programmatico del

territorio, al fine di agevolare la massima efficacia delle azioni di sviluppo locale.

La Cabina di Regia è composta permanentemente da un rappresentante nominato da ogni ente, organismo e/o associazione che hanno aderito al Piano di Sviluppo Locale. La Segreteria sarà assicurata dalla struttura tecnica della società. Le riunioni della Cabina di Regia vengono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società o da suo delegato. Nel corso della prima Assemblea utile della Cabina di Regia sarà discusso ed approvato un Regolamento interno finalizzato ad autodisciplinare i rapporti fra i sottoscrittori del piano di sviluppo nonché le modalità di funzionamento della stessa Cabina di Regia.

Articolo venticinquesimo. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

F.to in calce ed a margine degli altri fogli: Giuseppina DE CASTRO,
Eliodoro GIORDANO - Notaio - segue impronta del sigillo.